

Municipio S. Antonino
Via Municipio 10
6592 S. Antonino

S. Antonino, 19 giugno 2023

Mozione “Regolamento incentivi per l’efficienza energetica, l’impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile”

Lodevole Municipio, Presidente, Colleghi di Consiglio comunale,

con la presente, avvalendoci delle facoltà concesse dalla LOC (art. 67) sottoponiamo l’atto in oggetto per decisione:

negli ultimi anni si è assistito ad un aumento della sensibilità ambientale da parte dei cittadini. Crediamo che parte del cambiamento volto ad assicurare una maggiore attenzione e rispetto verso il clima e a favorire la transizione energetica, debbano essere sostenuti anche dall’ente pubblico.

Diversi Comuni dispongono già di questo strumento, per questo motivo chiediamo che:

- **venga introdotto un regolamento comunale che favorisca e regoli in maniera chiara, abrogando le attuali disposizioni già in vigore, l’erogazione di incentivi in questi campi.**

In allegato trovate una proposta di testo legislativo che non vuole essere esaustiva, ma fungere da esempio da adattare alle esigenze del Comune.


Ringraziandovi per la collaborazione e l’attenzione che porterete alla presente mozione, cogliamo l’occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

I rappresentanti del *Movimento Ticino&Lavoro S. Antonino*

Samuele Cozzatti



Dragan Milanovic



Allegati: bozza di regolamento

Archivio documentale



* C 0 2 3 1 6 0 9 *

**REGOLAMENTO
COMUNALE
CONCERNENTE GLI
INCENTIVI PER
L'EFFICIENZA
ENERGETICA, L'IMPIEGO
DI ENERGIE
RINNOVABILI E LA
MOBILITÀ SOSTENIBILE**

XXX DEL COMUNE DI S. ANTONINO**INDICE**

CAPITOLO I	Disposizioni generali	
Art. 1	Scopo e obiettivi	pagina xxx
Art. 2	Beneficiari	pagina xxx
Art. 3	Autorità competente	pagina xxx
Art. 4	Campo di applicazione	pagina xxx
Art. 5	Finanziamento	pagina xxx
Art. 6	Versamento	pagina xxx
CAPITOLO II	Procedura e condizioni	
Art. 7	Procedura	pagina xxx
Art. 8	Condizioni	pagina xxx
CAPITOLO III	Incentivi	
Art. 9	Pompe di calore	pagina xxx
Art. 10	Impianti solari termici e fotovoltaici	pagina xxx
Art. 11	Batterie di accumulo	pagina xxx
Art. 12	Analisi energetiche	pagina xxx
Art. 13	Risanamento energetico degli edifici	pagina xxx
Art. 14	Apparecchi di uso domestico e elettrodomestici	pagina xxx
Art. 15	Benzina alchilata	pagina xxx
CAPITOLO IV	Mobilità sostenibile	
Art. 16	Acquisto di nuove biciclette elettriche	pagina xxx
Art. 17	Acquisto di nuove batterie sostitutive	pagina xxx
Art. 18	Bike sharing	pagina xxx
Art. 19	Acquisto di veicoli elettrici	
Art. 20	Acquisto di motoveicoli elettrici	pagina xxx
Art. 21	Incentivo per l'installazione di stazioni di ricarica domestiche per veicoli elettrici	pagina xxx
Art. 22	Trasporto pubblico	pagina xxx
CAPITOLO V	Disposizioni transitorie e finali	
Art. 23	Diritto suppletorio	pagina xxx
Art. 24	Reclamo e ricorso	pagina xxx
Art. 25	Entrata in vigore	pagina xxx
Art. 26	Abrogazioni	pagina xxx

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE GLI INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA, L'IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI E LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

CAPITOLO I

Disposizioni generali

- Art. 1**
- Scopo e obiettivi** Il presente regolamento disciplina i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali per il finanziamento e la promozione di misure realizzate sul territorio comunale volte a incrementare l'efficienza energetica, favorire l'impiego di energie rinnovabili, favorire una mobilità più sostenibile e raggiungere gli obiettivi in materia di politica energetica.
- Art. 2**
- Beneficiari**
- ¹Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'efficienza energetica e all'utilizzo di energie rinnovabili sono concessi ai proprietari di edifici riscaldati, non destinati a residenza secondaria, ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di S. Antonino e variano a seconda del tipo di incentivo. Gli stessi sono descritti dettagliatamente nell'ordinanza municipale.
- ²Gli incentivi volti a favorire la mobilità sostenibile sono destinati esclusivamente alle persone domiciliate –svizzere e titolari di un permesso C– nel Comune di S. Antonino.
- ³Il Municipio si riserva la facoltà di concessione degli incentivi previsti all'art. 2 capoverso 1 con precedenza ai beneficiari domiciliati o a limitare in misura proporzionale, l'importo degli incentivi ai beneficiari non domiciliati.
- ⁴Gli incentivi previsti dal presente regolamento possono essere definiti sulla base del reddito imponibile del nucleo familiare. Il Municipio fissa le modalità tramite ordinanza.
- Art. 3**
- Autorità competente**
- ¹L'applicazione del presente regolamento è di competenza del Municipio che può delegare ai servizi dell'amministrazione.
- ²Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, il Municipio può avvalersi della collaborazione dei preposti Servizi dell'amministrazione cantonale, di enti e specialisti esterni.
- ³In particolare, è competenza del Municipio:
- emanare le decisioni di concessione degli incentivi;
 - definire le tipologie di intervento e i rispettivi importi, tramite delle Ordinanze di applicazione concernenti l'erogazione degli incentivi a favore dei settori e in funzione del credito stanziato;
 - regolare, con eventuali Ordinanze di applicazione, i dettagli per l'assegnazione e la determinazione dell'ammontare degli incentivi nei vari campi di applicazione del presente regolamento;
 - decidere la sospensione o l'annullamento dell'erogazione di uno o più incentivi;

e) pubblicare a scopo divulgativo le caratteristiche e i dati tecnici, in forma anonima, concernenti gli oggetti che hanno beneficiato degli incentivi, così come la loro ubicazione.

Art. 4

Campo
applicazione

- di Nel limite della disponibilità dei crediti inseriti annualmente a preventivo specificatamente a questo scopo, il Comune di S. Antonino riconosce degli incentivi finanziari nei seguenti settori:
- a) per la conversione energetica degli impianti di riscaldamento esistenti sul territorio, ossia il passaggio da fonti fossili o comunque poco efficienti dal punto di vista energetico (olio combustibile e riscaldamento elettrico diretto)
a fonti rinnovabili (calore ambiente / pompe di calore);
 - b) per l'immagazzinamento dell'energia elettrica prodotta in eccesso dal fotovoltaico per poterla riutilizzare nei momenti in cui l'impianto non produce energia;
 - c) per il risanamento energetico degli edifici esistenti (efficienza energetica dell'involucro);
 - d) per la posa di impianti solari termici e fotovoltaici volti a favorire la produzione di calore da fonti energetiche rinnovabili locali;
 - e) per Certificazioni e analisi energetiche degli edifici (CECE + CECE Plus);
 - f) per l'acquisto di apparecchi di uso domestico e di elettrodomestici;
 - g) per l'acquisto di nuove biciclette elettriche e di nuove batterie sostitutive;
 - h) per l'abbonamento annuale alla rete bike sharing Bellinzonese-Locarnese;
 - i) per l'acquisto di veicoli e motoveicoli elettrici;
 - j) per l'installazione di stazioni di ricarica domestiche per automobili elettriche;
 - k) per l'acquisto di un abbonamento del trasporto pubblico.

Art. 5

Finanziamento

¹Il credito annuo complessivo destinato agli incentivi è di principio determinato, in sede di preventivo comunale, in relazione all'utilizzo previsto dal Fondo energie rinnovabili (FER). Quest'ultimo può essere utilizzato per il finanziamento totale o parziale degli incentivi.

²In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste pervenute vengono messe in lista di attesa. La relativa decisione di contributo viene emessa appena disponibile il credito per l'anno successivo.

³Il Comune, in funzione dell'evoluzione delle condizioni quadro, del proprio bilancio energetico e della propria disponibilità finanziaria, si riserva la facoltà di rinunciare all'erogazione di uno o più incentivi contemplati nel presente regolamento.

Art. 6

Versamento

Le modalità di versamento degli incentivi concessi sono fissate nella relativa ordinanza municipale.

CAPITOLO II

Procedura e condizioni

Art. 7

Procedura

¹Di regola la procedura per l'ottenimento degli incentivi è avviata mediante una richiesta da inoltrare al Municipio, prima dell'avvio dei lavori e prima di effettuare degli acquisti o delle ordinazioni.

²La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nella relativa ordinanza municipale.

³A complemento o al fine di verificare le informazioni ricevute, il Municipio può richiedere in ogni momento informazioni supplementari relative all'oggetto o alla prestazione interessata dall'incentivo.

⁴La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di ricezione delle stesse.

⁵Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e complete di tutti i giustificativi richiesti.

⁶Il diritto agli incentivi decade se la richiesta corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata entro i termini definiti nell'ordinanza municipale.

⁷Il richiedente, una volta in possesso della promessa di incentivo, potrà avviare i lavori o effettuare gli acquisti nel rispetto delle condizioni fissate dal Municipio.

⁸Una volta terminati i lavori o effettuati gli acquisti, il richiedente potrà inoltrare la richiesta di versamento al Municipio, corredata da tutte le informazioni e i documenti richiesti.

Art. 8

Condizioni

¹Gli incentivi comunali per interventi che necessitano di un'autorizzazione delle autorità, ad esempio di una licenza edilizia cresciuta in giudizio, possono essere concessi solo previa presentazione della stessa. Il versamento potrà essere effettuato solamente dopo il rilascio del relativo certificato di collaudo.

Il versamento degli incentivi comunali per le analisi energetiche viene effettuato dopo l'esecuzione dei lavori di risanamento indicati nei certificati.

²Eventuali sussidi di terzi devono essere esplicitamente dichiarati da parte del richiedente. Il Municipio può decidere di non erogare incentivi per interventi e misure che godono di contributi o altre forme di agevolazione oltre a quelle già concesse dal Cantone e dalla Confederazione.

³L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito annuale stanziato. Eventuali richieste che superano tale credito vengono inserite in lista d'attesa fino alla concessione del nuovo credito. In assenza di un nuovo credito, queste richieste decadono.

⁴In caso di mancata osservanza delle condizioni, dei termini e delle scadenze indicati, il Municipio può negare il versamento dell'incentivo.

⁵Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le misure da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera.

⁶Qualora l'incentivo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione

dell'importo versato.

⁷Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di provvedimenti obbligatori a norma di legge. Incentivi previsti dal presente regolamento per misure divenute obbligatorie a norma di legge decadono con l'entrata in vigore della relativa regolamentazione legislativa.

⁸Gli incentivi sono attribuiti agli interventi edilizi che ottemperano ai requisiti necessari per l'ottenimento dei contributi cantonali previsti dal Decreto esecutivo in ambito energetico in vigore.

CAPITOLO III

Incentivi

Art. 9

Pompe di calore

Per la conversione dal riscaldamento elettrico diretto o ad olio combustibile con un riscaldamento a pompa di calore per i quali è già stato riconosciuto il diritto all'incentivo da parte dell'autorità cantonale, il Comune può accordare un incentivo supplementare sino a un **massimo del xxx% dell'incentivo cantonale**, ritenuto un **importo massimo di CHF xxx**.

Art. 10

Impianti solari termici e fotovoltaici

Per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici per i quali è già stato riconosciuto il diritto all'incentivo da parte dell'autorità cantonale, il Comune può accordare un incentivo supplementare sino a un **massimo del xx% dell'incentivo cantonale**, ritenuto un **importo massimo di CHF xxx per edificio**.

Art. 11

Batterie accumulo

di L'incentivo per le batterie di accumulo abbinate a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici nuovi o esistenti, corrisponde a un contributo unico sino a un **massimo di CHF xxx per batteria e per edificio** (dimensioni minime della **batteria pari a xxx kWh**).

Art. 12

Analisi energetiche

Per la realizzazione di un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici (CECE + CECE Plus), effettuato per degli edifici riscaldati esistenti, realizzati prima del 2000, può essere erogato un incentivo pari a:
 -Edifici mono e bifamigliari: sino a un **massimo di CHF xxx**;
 -Edifici plurifamiliari: sino a un **massimo di CHF xxx**;
 -Altre categorie di edifici: sino a un **massimo di CHF xxx**.
 Le analisi devono essere eseguite da esperti accreditati.

Art. 13

Risanamento energetico degli edifici

Per i risanamenti energetici di base (efficienza energetica dell'involucro) per i quali è già stato riconosciuto il diritto all'incentivo da parte dell'autorità cantonale, il Comune può accordare un incentivo supplementare pari sino a un **massimo del xxx% dell'incentivo cantonale**, ritenuto un **importo massimo di CHF xxx per edificio**.

Art. 14

Apparecchi di uso domestico e elettrodomestici

¹Per l'acquisto di apparecchi di uso domestico e di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, il Municipio può accordare un incentivo forfettario sino a un massimo del xxx% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo di CHF xxx per apparecchio.

²Il Municipio emana la lista del tipo di apparecchi e di elettrodomestici che sono incentivati e fissa le classi di efficienza alle quali devono sottostare.

³L'incentivo è concesso solo per apparecchi acquistati in Svizzera presso negozi o rivenditori autorizzati.

⁴Per ogni economia domestica è concesso un incentivo per ogni tipo di apparecchio o elettrodomestico una volta nell'arco di 10 anni.

³Le aziende con sede nel Comune di S. Antonino hanno diritto all'incentivo, nella misura in cui il numero di dipendenti non è superiore a 10.

Art. 15

Benzina alchilata

¹Per l'acquisto di benzina alchilata –utilizzabile nei macchinari da giardinaggio– il Municipio può accordare un incentivo fino al xxx% del prezzo di acquisto.

²L'incentivo è concesso per l'acquisto di al massimo xxx litri ogni anno civile e per economia domestica.

CAPITOLO IV

Mobilità sostenibile

Art. 16

Acquisto di nuove biciclette elettriche

¹Per le persone domiciliate nel Comune di S. Antonino, il Municipio può accordare un incentivo per l'acquisto di una bicicletta elettrica (in seguito bicicletta).

²Può essere accordato un incentivo sino ad un massimo del xxx% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo di CHF xxx.

³L'incentivo dev'essere richiesto entro 3 mesi dalla data di acquisto della bicicletta. Il richiedente è tenuto a produrre al Municipio il giustificativo dell'acquisto (fattura). In caso di richiesta tardiva o di mancata produzione del giustificativo, la richiesta viene respinta.

⁴L'incentivo è concesso solo per le biciclette nuove acquistate presso rivenditori ufficiali con sede in Svizzera.

⁵Per ogni beneficiario è concesso l'incentivo per l'acquisto di una bicicletta ogni xxx anni, ritenuto un massimo di xxx biciclette per economia domestica.

Art. 17

Acquisto di batterie sostitutive

¹Per le persone domiciliate nel Comune di S. Antonino, il Municipio può accordare un incentivo per l'acquisto di una batteria sostitutiva.

²Può essere accordato un incentivo sino ad un massimo del xxx% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo di CHF xxx.

³L'incentivo dev'essere richiesto entro 3 mesi dalla data di acquisto della batteria sostitutiva. Il richiedente è tenuto a produrre al Municipio il giustificativo dell'acquisto (fattura). In caso di richiesta tardiva o di mancata produzione del giustificativo, la richiesta viene respinta.

⁴L'incentivo è concesso solo per batterie sostitutive nuove acquistate

presso rivenditori ufficiali con sede in Svizzera.

⁵Per ogni beneficiario è concesso l'incentivo per l'acquisto di una batteria sostitutiva ogni xxx anni, ritenuto un massimo di xxx batterie per economia domestica.

Art. 18

Bike sharing

¹Sono concessi incentivi per l'acquisto di un abbonamento annuale alla rete di bike sharing Bellinzonese-Locarnese alle persone domiciliate nel Comune di S. Antonino.

²L'importo dell'incentivo è pari al massimo al xxx% dell'abbonamento annuale, ritenuto un massimo per persona di CHF xxx.

Art. 19

Acquisto di veicoli elettrici

¹Per l'acquisto di veicoli elettrici, il Municipio può accordare un incentivo di xxx all'anno per i primi xxx anni. L'incentivo totale è pari a CHF xxx.

²La vendita o la rinuncia del veicolo nei primi xxx anni comporta la rinuncia all'incentivo per il periodo per il quale non è ancora stato elargito.

³L'incentivo è concesso solo per i veicoli acquistati presso rivenditori ufficiali con sede in Svizzera.

⁴Per ogni beneficiario è concesso è concesso un incentivo per l'acquisto di un veicolo elettrico una volta nell'arco di xxx anni.

³Le aziende con sede nel Comune di S. Antonino hanno diritto all'incentivo, nella misura in cui il numero di dipendenti non è superiore a 10.

Art. 20

Acquisto di motoveicoli elettrici

di ¹Per l'acquisto di motoveicoli elettrici, il Municipio può accordare un incentivo forfettario sino a un massimo di CHF xxx.

²La vendita o la rinuncia del motoveicolo nei primi xxx anni comporta la rinuncia all'incentivo.

³L'incentivo è concesso solo per i motoveicoli acquistati presso rivenditori ufficiali con sede in Svizzera.

⁴Per ogni beneficiario è concesso è concesso un incentivo per l'acquisto di un motoveicolo elettrico una volta nell'arco di xxx anni.

Art. 21

Incentivo per l'installazione di stazioni di ricarica domestiche per veicoli elettrici

¹Sono concessi incentivi per l'installazione di stazioni di ricarica domestiche a favore dei proprietari di un veicolo elettrico domiciliati nel Comune di S. Antonino.

²L'installazione deve essere eseguita da parte di un professionista del settore e la messa in servizio autorizzata dal servizio dell'amministrazione preposto.

³Il Comune concede un importo forfettario per stazione fino a un massimo di CHF xxx. L'importo dell'incentivo forfettario massimo è ridotto del xxx% nel caso vi fosse il diritto ad altri contributi pubblici.

⁴L'incentivo è concesso solo per stazioni di ricarica domestiche acquistate presso rivenditori ufficiali con sede in Svizzera.

⁵Per ogni beneficiario è concesso l'incentivo per massimo una stazione di ricarica da installare sulla propria proprietà.

Art. 22

Trasporto pubblico ¹Per l'acquisto di abbonamenti nominativi per i trasporti pubblici *Arcobaleno* (2a classe), il Municipio può accordare un contributo sino al xxx% del prezzo di acquisto, ritenuto un massimo per persona di CHF xxx.

²Per l'acquisto di abbonamenti generali (AG) FFS e abbonamenti metà prezzo FFS per giovani da 16 anni fino a 25 anni (2° classe) che frequentano una scuola o che seguono una formazione professionale in Svizzera –fuori dal Canton Ticino- il Municipio può accordare un contributo fino al xxx% del prezzo di acquisto, ritenuto un massimo per persona di CHF xxx.

CAPITOLO V**Disposizioni transitorie e finali****Art. 23**

Diritto suppletorio Per i casi non contemplati nel presente regolamento il Municipio decide sulla base delle leggi e dei regolamenti vigenti applicabili nelle singole fattispecie.

Art. 24

Reclamo e ricorso ¹Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni della notificazione.

²Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

Art. 25

Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

Art. 26

Abrogazioni Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento comunale xxx e l'ordinanza municipale xxx, nonché ogni altra disposizione incompatibile o contraria.